

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **PCT ed errata indicazione registro con rifiuto della cancelleria: l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria non determina il deposito**

*L'accettazione dell'atto da parte della cancelleria non concorre a integrare la fattispecie del deposito, ma riguarda "il mero inserimento dell'atto nel fascicolo digitale", non potendosi ammettere che "anomalie che bloccano l'inserimento nel fascicolo sortiscano l'effetto di travolgere retroattivamente il deposito". E' infatti opportuno evitare per gli atti telematici che meri errori materiali, anche di piccola entità e privi di rilevanza negli atti analogici, comportino gravi conseguenze processuali, in ipotesi in cui potrebbe non applicarsi l'istituto della rimessione in termini ex art. 153 Cpc, che presuppone la non imputabilità della causa della decadenza. In questo caso, è pertanto da ritenere che il nuovo invio della comparsa di risposta abbia esclusivamente comportato l'eliminazione dell'errore materiale che impediva l'inserimento nel fascicolo di un atto già ritualmente depositato, poiché, come risulta anche dal punto 7.1 della circolare ministeriale del 23/10/2015, "il sistema informatico non consente ancora il trasferimento del fascicolo telematico dall'uno all'altro registro".*

**Tribunale Ordinario di Torino, sezione prima, ordinanza del 23.12.2016**

...omissis...

Le domande attoree hanno a oggetto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni derivanti dai vizi di una pavimentazione, quantificati in € 64.479,11.

Per quanto concerne lo svolgimento del processo, va rilevato che nella memoria del 04/11/2016 l'attrice ha rinnovato l'istanza di revoca dell'ordinanza del 05/02/2016, che ha rimesso in termini per la costituzione ...omissis..., a seguito del rifiuto da parte della cancelleria della comparsa di risposta del 29/01/2016, che indicava "un errato registro (Lavoro anziché Contenzioso Civile)" (cfr. mem. 04/11/2016 p. 2).

La natura della questione rende necessario osservare che, ai sensi dell'art. 16 bis c. 7 DI 179/2012, "il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia"; a livello di fonti secondarie, analoga è la previsione dell'art. 13 c. 2 Dm 21/2011, secondo cui "i documenti informatici ... si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia".

In applicazione di tali norme, nella specie è da ritenere che la convenuta si sia tempestivamente costituita il 29/01/2016, come dimostrato dalla relativa ricevuta di avvenuta consegna (cfr. doc. 3 all. mem. 03/02/2016), non rilevando al riguardo il successivo rifiuto dell'atto da parte della cancelleria in data Firmato Da...omissis...Da: ...omissis...3 Serial...omissis...2016, derivante dal fatto il procedimento è "della VI Sez. Civile del Tribunale e non della Quinta Civile Sez. Lavoro" (cfr. doc. 5 all. mem. 03/02/2016).

**Invero, come già affermato da questo Tribunale nell'ordinanza del 13/05/2016 nella causa Nrg 32325/2015, l'accettazione dell'atto da parte della cancelleria non concorre a integrare la fattispecie del deposito, ma riguarda "il mero inserimento dell'atto nel fascicolo digitale", non potendosi ammettere che "anomalie che bloccano l'inserimento nel fascicolo sortiscano l'effetto di travolgere retroattivamente il deposito". E' infatti opportuno evitare per gli atti telematici che meri errori materiali, anche di piccola entità e privi di rilevanza negli atti analogici, comportino gravi conseguenze processuali, in ipotesi in cui potrebbe non applicarsi l'istituto della rimessione in termini ex art. 153 Cpc, che La Nuova Procedura Civile presuppone la non imputabilità della causa della decadenza. In questo caso, è pertanto da ritenere che il nuovo invio della comparsa di risposta abbia esclusivamente comportato l'eliminazione dell'errore materiale che impediva l'inserimento nel fascicolo di un atto già ritualmente depositato, poiché, come risulta anche dal punto 7.1 della circolare ministeriale del 23/10/2015, "il sistema informatico non consente ancora il trasferimento del fascicolo telematico dall'uno all'altro registro".**

Ne discende la revoca dell'ordinanza del 05/02/2016, dovendosi ritenere depositata la comparsa di risposta del 29/01/2016.

Passando al merito, va ora osservato che, a fronte delle domande attoree, la M. M. & C. Sas, venditrice dei cubetti di porfido e di granito nero, ha eccepito tra l'altro la decadenza dal diritto alla garanzia ex art. 1495 e 1511 Cc, trattandosi di vendita di cose da trasportare, nella quale il termine di otto giorni "per la denuncia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento". L'eccezione in esame è fondata, atteso che le cose sono state trasportate e ricevute il 06/06/2013 e il 10/06/2013 (cfr. doc. 1 fasc. conv.); la denuncia è stata spedita il 30/08/2013 (cfr. doc. 17 fasc. att.); i difetti di qualità attribuibili alla convenuta costituita sono apparenti e nella specie non è configurabile una consegna di aliud pro alio. In ordine ai presupposti di cui all'art. 1511 Cc, va osservato che, per quanto concerne "il materiale fornito e impiegato per la realizzazione delle Firmato Da: S...omissis...Da: ArubaPEC

S.p.A. NG CA 3 Serial#: 650d0f829434d75befb3dedcb395a08bpavimentazioni", il difetto accertato nel procedimento ex art. 696 bis Cpc dal geom. G. R. riguarda la presenza di "colori estremamente variegati che denotano sia la provenienza da cave diverse che la mancanza di selezione preventiva dei cubetti" (cfr. cons. p. 12), con conseguente sussistenza del requisito dell'apparenza del vizio. Non sono invece idonei a fondare la dedotta responsabilità della ...omissis...i difetti del "materiale fornito e contenuto nei sacchi (big bag)", tra cui vi è "la pezzatura estremamente variabile", considerato che questo materiale non è stato in concreto utilizzato; il consulente non ha rilevato tale vizio per "il materiale impiegato"; il contenuto dei sacchi residui è scarsamente significativo, essendoci presente anche l'"avanzo di lavorazione del cantiere". Non possono inoltre trovare applicazione i principi giurisprudenziali in materia di aliud pro alio, poiché il consulente dà atto che è stato fornito "porfido bruno del Trentino" e il vizio cromatico accertato non esclude l'appartenenza delle cose al genere pattuito (cfr., in materia di mattonelle difettose, Cass. 844/1997), come si evince anche dal fatto che il materiale è stato comunque utilizzato per la realizzazione della pavimentazione. E' invece provata la responsabilità del casstronio che realizzarono l'opera, emergendo dalla relazione del geom. ...omissis...numerosi difetti relativi alla posa del materiale e all'esecuzione dei disegni (cfr. p. 16 e 17: "utilizzazione di cubetti di porfido ... di cui non è stata eseguita la preventiva e necessaria cernita; ... formazione di giunti irregolari e di larghezza considerevole tra i cubetti; ... errata stesa, vibratura/battitura e bagnatura della miscela di leganti polimeri e sabbia tarata per intasamento delle fughe ...; inidonea rifinitura dei cubetti di marmo bianco di Carrara ..."), che ne rendono necessario il "totale rifacimento", per il costo complessivo di € 64.479,11 (p. 21 -25).

Per tutti gli esposti motivi, vanno condannati a pagare all'attrice € 64.479,11, oltre € 4.358,20 per le spese della consulenza tecnica ex art. 696 bis Cpc (cfr. doc. 12 fasc. att.), per un totale di € 68.837,31.

Vanno invece rigettate le domande proposte dall'attrice nei confronti della ...omissis...Sas.Le spese del presente giudizio e della consulenza tecnica ex art. 696 bis Cpc seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della Firmato Da: ...omissis... Emesso Da: ...omissis... Serial#: 650d0f829434d75befb3dedcb395a08bcontroversia e delle questioni trattate, si liquidano per l'attrice complessivamente in € 13.430,00 per compenso ed € 743,00 per spese; per la convenuta costituita in € 8.953,33 per compenso (con riferimento ai 2/3 dei valori medi della tabella di riferimento), con rimborso per entrambe delle spese forfettarie nella misura del 15%.

pqm

Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, condanna ...omissis...in solido tra loro, a pagare alla ...omissis...€ 68.837,31; rigetta le domande proposte dalla ...omissis...nei confronti della ...omissis.....omissis..., in solido tra loro, a rimborsare alla ...omissis...le spese di lite, che liquida in € 14.173,00 (di cui € 13.430,00 per compenso ed € 743,00 per spese), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;condanna la G...omissis.....omissis...a rimborsare alla ...omissis...le spese di lite, che liquida in € 8.953,33 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.